



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

Verbale di Esame Congiunto e Accordo

Il giorno 31 marzo 2020, si sono riuniti in modalità di video- e/o tele- conferenza:

- H&M Hennes & Mauritz S.r.l. [di seguito anche "H&M" o la "Società"], con sede legale in Milano, via Turati, 9 codice fiscale 03269110965, rappresentata da Orsola Fiorani e Rossella D'Avanzo
- Confcommercio Imprese per l'Italia MI LO MB [di seguito anche "Confcommercio MI LO MB", rappresentata da Roberta Rossetti e Alessandra Setti
- Filcams CGIL Nazionale, rappresentata da Vanessa Caccерini
- Fisascat CISL Nazionale, rappresentata da Marco Demurtas
- Uiltucs Nazionale, rappresentata da Gennaro Strazzullo

[di seguito anche: le "OOSS"]


- rappresentanti della RSU [di seguito anche: la "RSU" e, unitamente alle OOSS, alla Società e a Confcommercio, le "Parti"]

Premesso che

- H&M occupa n. 5.477 dipendenti (di cui n. 121 Quadri, n. 5.356 Impiegati; 3.670 a tempo indeterminato, 407 a tempo determinato, 1.400 intermittenti) e applica integralmente il CCNL del settore terziario distribuzione e servizi firmato da Confcommercio;
- la Società risulta inquadrata all'INPS con Codice Statistico Contributivo 47.51.10 e, in ragione di ciò, non ha accesso agli ammortizzatori sociali ordinari previsti dal D.Lgs. 148/2015, ma esclusivamente alla CIGS, per la quale versa regolarmente il relativo contributo;
- in conseguenza della particolare situazione oggettiva venutasi a creare e anche, prioritariamente, al fine di salvaguardare la salute e il benessere psicofisico dei lavoratori, H&M ha deciso (i) di utilizzare lo *smart working* quale modalità lavorativa per i lavoratori addetti alla sede e agli uffici, laddove compatibile con le contingenti esigenze organizzative e lavorative, nonché (ii) di ridurre l'orario di apertura e l'orario di lavoro di alcuni punti vendita, nonché di procedere alla chiusura in alcune giornate di alcuni punti vendita nel periodo tra il 23.02.2020 e l'11.03.2020, nonché (iii) di procedere alla chiusura di tutti i punti vendita in data 11 marzo u.s., dalle ore 13.00 (tale chiusura è stata disposta obbligatoriamente a far data dal 12.03.2020 dall'art. 1 del DPCM 11.03.2020 e confermata dai successivi provvedimenti normativi entrati in vigore sino alla data odierna);
- con comunicazione trasmessa via pec in data 20 marzo 2020 (di seguito la "Comunicazione") la Società ha comunicato la necessità di ricorrere all'utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente, al fine di poter far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 e dalle conseguenze della stessa sull'attività aziendale e sulla gestione dei rapporti di lavoro in essere;
- ai sensi della vigente normativa di cui all'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, all'art. 22, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e ai punti F), comma 4° e H) di cui alla Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, la Società può accedere alla cassa integrazione guadagni in deroga (di seguito: "CIGd");
- H&M, con l'assistenza di Confcommercio MI LO MB, e le OOSS Nazionali si sono riunite in modalità video- e tele-conferenza in data 25 marzo u.s., dalle ore 14.30, analizzando in modo approfondito le già ben note motivazioni che rendono necessario il ricorso da parte della Società alla CIGd per tutti i dipendenti aventi diritto e per tutti i punti vendita/uffici, di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante del presente verbale
- nel corso della suddetta riunione, le Parti hanno quindi compiutamente esperito l'esame congiunto

AS

RR



previsto dalla legge, raggiungendo l'intesa in merito alla gestione della CIGd alle condizioni di seguito riportate



Tutto ciò premesso

si conviene quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.
2. Le Parti confermano che la Società si trova nelle condizioni per aver accesso al trattamento di CIGd determinato dall'emergenza epidemiologica nazionale COVID-19.
3. La Società collocherà in cassa integrazione guadagni in deroga fino a un massimo di n. 5.477 dipendenti, in forza alla data del 23 febbraio 2020, presso i punti vendita/uffici di cui all'Allegato 1.
4. La collocazione avverrà dal 23 febbraio 2020 in ogni caso entro la data del 31 agosto 2020, e come meglio di seguito precisato per un periodo non superiore a:
 - 22 settimane per i lavoratori residenti nelle c.d. "zone rosse" di cui all'art. 15 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 (comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020)
 - 13 settimane per i lavoratori addetti ai negozi/uffici ubicati in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna di cui all'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020
 - 9 settimane per i lavoratori addetti ai negozi/uffici ubicati nel resto del territorio nazionale.
5. I lavoratori potranno optare per il godimento di giorni di ferie residui al 31.12.2019 e già maturati per l'anno 2020 all'atto della richiesta stessa in luogo della collocazione in CIGd prevista dalla Società. Tale opzione dovrà essere comunicata alla società secondo modalità che saranno rese note dall'Ufficio del Personale, per poter permettere la corretta rendicontazione a consuntivo delle effettive ore di CIGd utilizzate.
6. Il pagamento del trattamento di cassa avverrà in modalità pagamento diretto da parte dell'INPS, come obbligatoriamente previsto in base all'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e all'art. 17 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.
7. Quale condizione di miglior favore, per tutto il periodo in cui i lavoratori saranno collocati in CIGd, la Società erogherà un importo lordo ad integrazione di quanto erogato a titolo di CIGd dall'INPS pari al 20% della retribuzione lorda mensile fissa (esclusi i ratei di 13.ma e 14.ma).
8. Nel caso in cui l'integrazione di cui al punto 7, unitamente al trattamento lordo INPS, non sia sufficiente a raggiungere un importo lordo pari all'80% della retribuzione lorda mensile fissa (esclusi i ratei di 13.ma e 14.ma), l'azienda procederà alla corresponsione di un'ulteriore integrazione fino al raggiungimento del predetto importo dell'80% della retribuzione lorda mensile fissa.
9. Poiché la Società, quale condizione di miglior favore, ha già erogato trattamenti retributivi a partire dal 23 febbraio 2020 "anticipando" i trattamenti di CIGd in relazione ai punti (i), (ii) e (iii) della lettera c) delle premesse, la stessa effettuerà il recupero dei suddetti importi mediante trattenute sulla busta paga da effettuarsi nel momento in cui le persone riceveranno gli importi dall'INPS; il lavoratore sarà tenuto a comunicare alla società il percepimento dell'indennità di CIGd da parte dell'INPS, a mezzo comunicazione scritta, anche via email, al responsabile di negozio/ufficio; qualora il lavoratore non provvedesse a tale comunicazione, la società procederà comunque, nel mese di dicembre 2020, alla trattenuta di quanto anticipato dal 23 febbraio al 31 marzo 2020.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2020, tale trattenuta sarà effettuata in occasione dell'elaborazione in busta paga delle competenze finali del lavoratore.
Con riferimento al solo periodo dal 12 al 25 marzo compreso, per i negozi, e dal 16 al 29 marzo compreso, per gli uffici, la società riconoscerà un importo lordo ad integrazione di quanto erogato a titolo di CIGd da parte dell'INPS fino a copertura del 100% della retribuzione teoricamente spettante al lavoratore (importo di integrazione già comunque erogato a marzo e che non sarà recuperato dalla Società).
10. In attesa del pagamento da parte dell'Istituto di quanto dovuto a titolo di CIGd, con il cedolino del mese di aprile 2020 la Società anticiperà ai lavoratori i ratei di 13.ma e 14.ma mensilità maturati fino al 29 febbraio 2020; pertanto con le successive erogazioni di 14.ma e 13.ma rispettivamente a giugno e dicembre 2020 i lavoratori percepiranno i ratei ancora spettanti per l'anno in corso.


AS

RE





11. In caso di richiesta da parte del lavoratore collocato in CIGd, la società concederà anticipi sul TFR maturato e accantonato in azienda, anche in assenza dei requisiti specifici e delle casistiche previste dalla vigente normativa e dall'accordo sindacale aziendale nazionale del 24 settembre 2018 per la concessione di anticipi TFR, nei limiti del 20% del totale dei lavoratori presenti nel punto vendita/ufficio e purché il TFR non sia vincolato; tale anticipazione non potrà comunque superare l'importo di differenza tra quanto percepito a titolo di CIGd sommato alle integrazioni di cui ai punti 7 e 8 concesse dalla società e la retribuzione lorda mensile (esclusi i ratei di 13.ma e 14.ma) teoricamente spettante al lavoratore. In via subordinata, la società valuterà la concessione di prestiti ai lavoratori che ne facessero richiesta.
12. I trattamenti integrativi di cui ai punti 7 e 8 saranno erogati in concomitanza al percepimento del trattamento CIGd da parte dell'ente erogatore. Si precisa che l'erogazione, da parte della Società, delle integrazioni di cui ai punti 7 e 8 è condizionata all'effettiva concessione dei relativi trattamenti di CIGd a seguito dell'emissione del decreto ministeriale richiamato alla lettera H della Circolare INPS n. 47/2020.
13. Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148 del 14 settembre 2015, comma 4°, e si impegnano a riprodurre integralmente il presente verbale, qualora specifiche modalità operative da seguire per l'accesso alla domanda di CIGd lo rendessero necessario.


Le Parti confermano di conoscere integralmente il contenuto della presente intesa, che è stato tra le stesse convenuto e condiviso e che viene sottoscritto virtualmente in data 31 marzo 2020 da:

H&M Hennes & Mauritz s.r.l.  Orsola Fiorani e Rossella D'Avanzo

Confcommercio Imprese per l'Italia MI LO MB –  Roberta Rossetti e  Alessandra Setti

Filcams CGIL Nazionale –  Vanessa Caccerini

Fisascat CISL Nazionale –  Marco Demurtas

Uiltucs Nazionale –  Gennaro Strazzullo

Allegato 1 [elenco unità / punti vendita]

Allegato 1